

Proposta di legge per una Sottoscrizione Nazionale
 col titolo Danaro d'Italia presentata dal Deputy
 Ricciardi nella Seduta 24. Maggio 1861.

Ammessi alla lettura

Non ammettono

Dagli Uffici 2. 3

1. 4. 6. 7. 8.

Letta nella tornata del 29. Maggio 1861.

Indagato il 17. Giugno 1861.

Non fu presa in considerazione



Schema di legge
presentato alla Camera
dal Deputato Ricciardi

Art. 1.

Una sottoscrizione nazionale, col titolo danaro d'Italia, sarà aperta dal giorno della promulgazione della presente legge, in tutti i Comuni del Regno, coll'unico scopo di aiutare il governo nel compimento dell'impresa italiana.

Art. 2.

I nomi de' sottoscrittori saran registrati nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 3.

Alla fine di ciascun mese il danaro d'Italia raccolto nella cassa di ogni Comune, sotto la responsabilità dei magistrati municipali, sarà versato in quella della Ricevitoria generale d'ogni provincia.

Art. 4.

Metà delle somme raccolte sarà posta a esclusiva disposizione dei ministeri di guerra e marina e militare.

Art. 5.

Coll'altra metà sarà costituita una cassa o tontina a beneficio di quanti ^{giurono} saranno feriti nelle patrie battaglie e delle famiglie dei morti in guerra; Cassa o tontina, il cui regolamento sarà compilato per cura della potestà esecutrice.

Art. 6.

La sottoscrizione del danaro d'Italia non sarà chiusa che un anno dopo la liberazione ed unificazione intera dell'italiana penisola.

Torino, ai 24 maggio

F. Ricciardi

del UCI

115

Schema di Legge presentato alla Camera
dal Deputato Ricciardi

Art. 1°

Una sottoscrizione nazionale, col titolo danaro d'Italia sarà aperta, dal giorno della promulgazione della presente legge, in tutti i comuni del Regno, coll'unico scopo di aiutare il Governo nel compimento dell'impresa italiana.

Art. 2°

I nomi de' sottoscrittori saranno registrati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 3°

Alla fine di ciascun mese il danaro d'Italia raccolto nella Cassa d'ogni comune, sotto la responsabilità de' Magistrati Municipali, sarà versato in quella della Ricevitoria Generale d'ogni provincia.

Art. 4°

Metà delle somme raccolte sarà posta a esclusiva disposizione de' Ministeri di Guerra e Marina Militare, coll'incarico espresso:

I° di ordinare una legione sacra di tremila giovani scelti, da intitolarsi dal Generale Garibaldi

II° di far costruire in cantiere italiano un vascello di prima classe, da venir battezzato col nome Regno d'Italia.

Art. 5°

Coll'altra metà sarà costituita una Cassa o tontina a beneficio di quanti furono o saranno feriti nelle patrie battaglie e delle famiglie dei morti in guerra, Cassa o tontina il cui regolamento sarà compilato per cura della potestà esecutrice.

Art. 6°

La sottoscrizione del danaro d'Italia non sarà chiusa che un anno dopo la liberazione ed unificazione intera dell'Italiana penisola.

Torino, 24. Maggio 1861.

Sottoscritto Giuseppe Ricciardi.

11
Schema di Legge presentato alla Camera
dal Deputato Ricciardi.



Art. 1°

Una sottoscrizione Nazionale col titolo Danaro d'Italia sarà aperta dal governo della promulgazione della presente legge, in tutti i Comuni del Regno coll'unico scopo di aiutare il Governo nel compimento dell'impresa Italiana.

Art. 2°

I nomi dei sottoscrittori saranno registrati nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 3°

Alla fine di ciascun mese il Danaro d'Italia raccolto nella Cassa d'ogni Comune, sotto la responsabilità dei Magistrati Municipali, sarà versato in quella della Ricoveria Generale d'ogni provincia.

Art. 4°

Meta delle somme raccolte sarà posta a esclusiva disposizione dei Ministri di Guerra e Marina in militare.

Art. 5°

L'altra metà sarà costituita una cassa o Continua a beneficio di quanti furono o saranno feriti nelle patrie battaglie e delle famiglie dei morti in Guerra, Cassa o Continua il cui regolamento sarà compilato per cura della Potestà esecutrice.

Art. 6°

La sottoscrizione del danaro d'Italia non sarà chiusa che un anno dopo la liberazione ed unificazione intera dell'Italiana Penisola.
Lorino il 24 Maggio 1861.

Sott. G. Ricciardi.

Schema di Legge presentato alla Camera
dal Deputato Ricciardi



Art. 1.

Una sottoscrizione nazionale col titolo Danaro d' Italia, sarà aperta dal giorno della promulgazione della presente Legge, in tutti i comuni del Regno, coll' unico scopo di ajutare il Governo nel compimento dell' impresa italiana.

Art. 2.

I nomi dei Sottoscrittori saran registrati nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 3.

Alla fine di ciascun mese il danaro d' Italia raccolto nella cassa d' ogni comune, sotto la responsabilità dei Magistrati Municipali, sarà versato in quella della Rivieria generale di ogni provincia.

Art. 4.

Meta delle somme raccolte sarà posta a esclusiva disposizione dei Ministeri di Guerra e Marina e Militare.

Art. 5.

L' altra metà sarà costituita una cassa continua a beneficio di quanti furono o saranno feriti nelle patrie battaglie e delle famiglie dei morti in guerra, e continua, il cui regolamento sarà compilato per cura della potestà esecutiva.

Art. 6.

La sottoscrizione del danaro d' Italia non sarà chiusa che un anno dopo la liberazione ed unificazione intera dell' Italia unita.

Come il 26 Maggio 1861

Sott. G. Ricciardi

L' Off. V. sospenda questo progetto.